

**COMUNE DI MANCIANO**  
**(Provincia di Grosseto)**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO GIOCO EDUCATIVO  
COMUNALE**

**Art. 1 – FINALITÀ**

1. Il Centro Gioco Educativo è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia, **disciplinato dalla Legge Regionale 20 luglio 2002, n. 32, e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R**, la cui gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza ed economicità e può avvenire secondo una delle forme previste dalla legge fondamentale in materia di servizi pubblici locali.

2. Il Centro Gioco Educativo **sito in Via Filippo Turati di Manciano** è un progetto didattico aperto ai bambini da diciotto mesi a tre anni, il cui fine è di favorire la continuità didattica – educativa a fronte della continuità evolutiva dei bambini stessi, **mirando in particolare a:**

- a) dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età di ciascun bambino;
- b) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico – fisico e socio culturale;
- c) svolgere, nella comunità locale, funzioni di formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia;
- d) **in caso di consumazione del pasto**, assicurare al bambino una razionale e differenziata alimentazione secondo le norme della più moderna dietetica.

**Art. 2 – UTENZA**

1. Il Centro Gioco Educativo è aperto, secondo i criteri di ammissione di cui al successivo articolo 3, a tutti i bambini da diciotto mesi (compiuti al momento della iscrizione) e fino a tre anni di età (anche in caso di compimento del terzo anno nei mesi immediatamente seguenti all'iscrizione), anche di nazionalità straniera e apolidi, purché residenti e/o domiciliati in Manciano.

2. I bambini che maturino il terzo anno di età entro il 31 gennaio dell'anno di attività verranno direttamente inseriti nelle sezioni della Scuola Materna con fascia di età tre – cinque anni alla data del compimento del 3° anno, sempre che nelle suddette sezioni vi siano posti ancora disponibili. Diversamente, anche per maturazione del 3° anno di età dopo il 31 gennaio, continueranno a frequentare il Centro Gioco Educativo fino alla chiusura dell'anno in corso.

**Art. 3 – DISCIPLINA DELLE AMMISSIONI**

1. Per essere ammessi al Centro Gioco Educativo i bambini devono aver ottemperato agli obblighi di prevenzione previsti dalle vigenti leggi sanitarie.

2. **La Giunta Comunale, entro il 31 luglio di ogni anno stabilisce, con propria deliberazione, la disciplina di ammissione al Centro, definendo, in particolare:**

- **il calendario delle attività, tenendo conto del numero di iscritti, dei loro bisogni formativi, delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio ed in particolare dell'organizzazione delle attività occupazionali della popolazione;**

- **i criteri di ammissione alla struttura, che verranno riportati nel modulo di domanda di ammissione, la quale, indirizzata al Sindaco del Comune, sarà valutata in base ai suddetti criteri dal Responsabile dei Servizi Sociali;**
- **le condizioni di priorità per i bambini portatori di handicap (L.R. 47/86, art. 6. Comma 1) e per quelli che dovessero essere in situazioni di rischio sociale, nonché il numero di posti, tra quelli complessivamente disponibili, riservati a tali categorie;**
- **la misura della compartecipazione alle spese di gestione del Centro dovuta dalle famiglie degli utenti, calcolata in percentuale rispetto al costo previsto del Centro;**
- **la misura della compartecipazione dovuta per l'eventuale servizio di mensa, aggiuntiva rispetto alla precedente e dovuta per i pasti effettivamente consumati;**
- **la misura dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) fissata quale soglia massima per l'esenzione totale e/o parziale dal pagamento della compartecipazione, ed i criteri di concessione della medesima.**

3. Vengono ammessi di diritto alla frequenza i bambini che nell'anno scolastico precedente abbiano già frequentato la struttura.

4. L'eventuale ammissione di bambini di comuni limitrofi, possibile solo in caso che vi siano posti disponibili alla chiusura annuale delle iscrizioni per i residenti, sarà disciplinata da apposite convenzione tra i comuni medesimi.

5. In tali ipotesi la convenzione dovrà prevedere tariffe differenziate anche mediante una eventuale compartecipazione finanziaria dei Comuni di appartenenza.

#### **Art. 4 – FREQUENZA**

1. Le famiglie saranno tenute ad assicurare la regolare frequenza dei bambini iscritti.

2. Gli utenti che per motivo non giustificato si assentino per oltre quindici giorni consecutivi, non verranno riammessi e, se esiste una lista di attesa, il loro posto verrà occupato dal primo nominativo presente nella suddetta lista.

3. In caso di malattia che si protragga per oltre cinque giorni, gli utenti potranno riprendere la frequenza presentando un certificato medico di guarigione rilasciato dal medico curante.

#### **Art. 5 – COMPARTECIPAZIONE**

**1. Tutti gli utenti del servizio, ad esclusione di quelli ammessi gratuitamente a norma dell'articolo seguente, sono tenuti a compartecipare alle spese complessive di gestione del Centro, nella misura stabilita ai sensi del precedente articolo 3 e da corrispondere in forma di retta mensile.**

**2. La riscossione della retta viene effettuata a mezzo di versamento mediante la Tesoreria Comunale.**

3. Il pagamento mensile deve avvenire inderogabilmente entro il giorno dieci del mese di riferimento.

**4. I Servizi Sociali del Comune cureranno** la tenuta del registro degli inadempienti.

5. In caso di temporanea assenza, la quota di compartecipazione dovrà essere corrisposta come di seguito evidenziato:

- a) In caso di assenza per malattia superiore, nel mese, a gg. 15 consecutivi dovrà essere corrisposto il 50% della quota mensile dovuta, presentando, entro il mese, il relativo certificato medico;
- b) In caso di assenza per malattia superiore, nel mese, a 15 giorni non continuativi, dovrà invece essere corrisposta l'intera quota;

- c) Il pagamento dell'intera retta dovrà essere altresì corrisposto in caso di assenza non dovuta a malattia, indipendentemente dalla sua durata, quindi anche nel caso di assenza totale nel mese.

6. In caso di disdetta dal servizio nel corso dell'anno, **ove non vi siano altri utenti da ammettere al servizio**, l'utenza dovrà comunque corrispondere una quota mensile riferita ai mesi di attività rimanenti sino alla chiusura estiva pari al 50% della tariffa.

7. **In caso di inserimento di nuovo utente in sostituzione di altro per cui è stata presentata disdetta o che è stato ammesso alla Scuola Materna, la retta mensile sarà dovuta da entrambi gli utenti in proporzione ai giorni di iscrizione nel mese di riferimento. Il nuovo utente è tenuto a corrispondere la retta commisurata ai giorni di iscrizione nel mese di riferimento anche in caso di inserimento per presenza di posti liberi.**

8. Saranno esonerati totalmente dal suddetto pagamento solo i casi in cui la disdetta, da presentare per iscritto **ai Servizi Sociali del Comune**, sia motivata da:

- spostamento della residenza in altro Comune;
- malattia del bambino attestata da certificato medico a dimostrazione della impossibilità o inopportunità della frequenza per il residuo anno;
- gravi motivi familiari che impediscono la frequenza, attestata dal servizio Sociale U.S.L.;

9. In caso di inadempienza al pagamento oltre la data di riferimento verrà applicata una penale del 10%.

10. Agli inadempienti saranno altresì addebitate le spese postali derivanti dall'invio delle lettere di sollecito. In caso di persistenza nella morosità, il **Comune** provvederà ad attivare la conseguente procedura coattiva per il recupero delle somme dovute.

## **Art. 6 – GRATUITÀ DEL SERVIZIO**

1. **La richiesta di esenzione totale o parziale dal pagamento della compartecipazione dovrà essere specificata nella domanda di iscrizione al Centro, precisandone la causa e dichiarando il possesso dei requisiti necessari.**

2. **Alla domanda dovrà essere allegata la Certificazione I.S.E.E. di cui al Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109.**

3. **Le domande verranno valutate dai Servizi Sociali del Comune sulla base dei criteri fissati come previsto dal precedente articolo 3.**

## **Art. 7 – SERVIZIO MENSA**

1. **Ove nel Centro venga attivato il servizio di mensa, questo sarà assicurato dal Comune mediante il centro di cottura sito presso l'adiacente Scuola Materna Statale di Manciano, con le modalità, nei modi e nei termini della gestione di tempo in tempo vigente, ivi compreso il costo del singolo pasto a carico del Comune, la fruizione mediante buoni ed il sistema di gestione dei medesimi.**

## **Art. 8 – PERSONALE**

1. Il personale del Centro Gioco Educativo si distingue in:
- personale educativo;
  - operatori socio assistenziali.

2. Il rapporto minimo tra personale educativo e bambini deve essere conforme **a quanto previsto dalla normativa regionale.**

3. Il contingente di personale educativo può essere integrato in presenza di specifiche esigenze poste dall'ammissione di soggetti portatori di handicap.

#### **Art. 9 – RICETTIVITÀ E ATTIVITÀ**

**1. La ricettività del Centro Gioco Educativo e le attività che verranno svolte al suo interno dovranno essere conformi alle disposizioni della normativa di riferimento e risultare da apposito progetto educativo, eventualmente corredato da un regolamento interno di esercizio, predisposti entro il 31 luglio di ogni anno dal soggetto di volta in volta responsabile della gestione.**

#### **Art. 10 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – COORDINAMENTO PEDAGOGICO**

**1. L'Amministrazione dovrà assicurare, attraverso il soggetto di volta in volta incaricato della gestione del Centro, l'aggiornamento professionale del personale ad esso adibito, in relazione alle esigenze del servizio.**

2. Il Comune assicura la funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo con l'obiettivo di promuovere iniziative atte a garantire omogeneità di indirizzo pedagogico nonché il collegamento tra il Centro Gioco Educativo e gli altri servizi socio educativi all'infanzia.

3. L'attività educativa è assicurata mediante il lavoro di gruppo di tutto il personale operante nell'asilo nido.

Il presente Regolamento, composto da n. 10 articoli, è parte integrante della deliberazione del C. C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.